



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. a), b), c), d) ed e), DEL D.LGS. 36/2023

L'Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito, per brevità, "Azienda" o "Stazione appaltante") intende istituire, ai sensi dell'art. 3 dell'All. II.1 del d.lgs. 36/2023, l'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, denominato "Albo Fornitori".

Il presente Regolamento disciplina, in base all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, dell'All. II.1 del d.lgs. 36/2023, le modalità di costituzione, gestione e revisione dell'Albo, i criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta, i requisiti da possedere per l'iscrizione all'Albo e le relative modalità di attestazione e controllo.

Le finalità che l'Azienda intende perseguire mediante l'istituzione dell'Albo consistono in:

- garantire la qualità delle prestazioni avendo a disposizione un elenco di soggetti idonei, per specializzazione e competenze professionali, a cui fare riferimento per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture,
- dotarsi di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023 e s.m.i.).

La formazione dell'Albo Fornitori non pone in essere alcuna procedura selettiva, para concorsuale, nè parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti; inoltre, l'iscrizione dei soggetti all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico per l'Azienda o vincolo a contrarre con i medesimi o, tantomeno, non attribuisce alcun diritto/aspettativa del candidato in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

L'Albo Fornitori è lo strumento mediante il quale l'Azienda procede all'identificazione degli operatori economici qualificati ad effettuare lavori, servizi e forniture ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperienza di una procedura di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Nell'esercizio della predetta attività, l'Azienda si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità potrà essere derogato entro i limiti in cui ciò sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.lgs. 36/2023, l'Albo Fornitori potrà essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,
- b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 euro e inferiore a € 1 milione,

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
X:\DIVISIONE AMMINISTRATIVA\UFFICIO GARE -
CONTRATTI AOP\ALBO FORNITORI AOPD\Regolamento e
Avviso\20240812 MB Regolamento Albo Fornitori_rev
02.docx

Aopd.veneto.it

- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a € 1 milione e fino alle soglie di rilevanza comunitaria (ex art. 14 d.lgs. 36/2023),
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria (ex art. 14 d.lgs. 36/2023).

L'Azienda potrà, inoltre, utilizzare l'Albo Fornitori quale strumento di verifica preliminare dei requisiti e per desumere dal mercato le informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione con riguardo alle procedure di seguito elencate:

- procedura ristretta ex art. 72 d.lgs. 36/2023,
- procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 d.lgs. 36/2023,
- dialogo competitivo ex art. 74 d.lgs. 36/2023,
- partenariato per l'innovazione ex art. 75 d.lgs. 36/2023,
- procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023.

ART. 2 – Criteri di selezione

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento verrà effettuata, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 d.lgs. 36/2023, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento, rispettosi del principio di concorrenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la Stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della gara.

Nella determina a contrarre o, comunque, nel primo atto con cui prende avvio l'iter di affidamento, la Stazione appaltante precisa i criteri di scelta degli operatori utilizzati per la specifica procedura. In base alle indicazioni operative fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 05/06/2024, tra le possibili modalità di selezione potranno utilizzarsi le seguenti:

- importo complessivo dei lavori eseguiti, regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla categoria prevalente indicata nei documenti di gara;
- importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti, oppure fatturato globale per forniture, riferibile all'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- possesso di determinate certificazioni per i lavori (ad es. UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori), oppure pertinenti alla fornitura/servizio in affidamento.

Non è consentita l'adozione di condizioni che valorizzino la prossimità territorialità, in quanto ritenute discriminatorie se non fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto (sent. Cons di Stato 2238/2017) e neppure il criterio cronologico di iscrizione all'Albo, in quanto di fatto equiparato all'estrazione a sorte e, pertanto, vietato dalla vigente normativa (parere ANAC n. 2 del 28/02/2024).

ART. 3 – Soggetti ammessi all'iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori gli operatori economici come individuati dalla Parte III, Titolo II, artt. 65, 66, 67, 68 del d.lgs. 36/2023 e dell'All. II.1, ed in possesso dei requisiti previsti alla Parte V, Titolo IV del medesimo decreto.

I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di anche solo uno di essi, l'iter di iscrizione del soggetto verrà interrotto.

Con riferimento ai Consorzi, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. In ogni caso, con richiamo alla norma di settore, i singoli consorziati potranno partecipare ad una procedura in un'unica forma, ovvero singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 d.lgs.36/2023 - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori sotto tale forma giuridica.

Infine, l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato ad una gara potrà presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), a condizione che i soggetti raggruppati/raggruppandi siano singolarmente qualificati nell'Albo alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa.

Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, non è consentito iscriversi alla medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

L'Azienda procede alla valutazione delle istanze di registrazione nel termine di 30 giorni dalla ricezione (il fornitore permane in stato di *Attesa*). Ogni operazione di cambiamento di stato è notificata al fornitore con una comunicazione inviata tramite PEC dalla piattaforma.

ART. 3.1 – Requisiti di ordine generale

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di ordine generale per sé e per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

ART. 3.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria

I soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all'Albo devono attestare l'iscrizione al Registro delle Imprese, o presso gli ordini professionali, per attività coerenti per la categoria per la quale fanno richiesta; per gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'All. II.11 del d.lgs. 36/2023.

Per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 è necessario che l'operatore economico attesti il possesso della certificazione SOA, pertanto, in sede di iscrizione all'Albo Fornitori, dovranno dichiararsi le attestazioni SOA possedute, con specifica menzione di categorie e classifiche.

Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000 gli operatori economici che non siano in possesso della certificazione SOA, dovranno attestare di possedere i requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 del d.lgs. 36/2023.

Infine, con riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, i soggetti interessati dovranno presentare un *Curriculum Vitae* redatto sul modello europeo, utile a dettagliarne la specifica professionalità e l'esperienza maturata.

Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà accertato dalla Stazione appaltante in occasione delle selezioni per la partecipazione alle singole procedure di gara (prima dell'invio della lettera di invito o della richiesta di offerta). Resta tuttavia facoltà dell'Azienda effettuare, in qualunque momento, anche a campione, controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione, di mancato aggiornamento delle informazioni sullo status aziendale, o di invio di informazioni non veritiere, la Stazione appaltante procederà all'esclusione

dell'operatore economico dall'Albo ed all'attivazione dell'iter sanzionatorio come previsto dalla normativa in materia.

ART. 4 – Piattaforma Albo Fornitori

Il gestore del sistema telematico Albo Fornitori è la società Net4Market-CSAMed Srl (www.net4market.com – email: info@net4market.com); essa è responsabile del controllo dei principi di funzionamento del sistema, segnalando eventuali anomalie, e della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema. Il gestore riveste il ruolo di “Amministratore del sistema” in base alla disciplina che regola la materia. È inoltre abilitato all'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

L'operatore economico interessato dovrà collegarsi al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aopadova presente nella home page del sito web dell'Azienda, e selezionare l'ambito merceologico (Lavori/ Forniture e servizi/ Professionisti) per cui richiedere l'iscrizione; le singole sezioni sono poi articolate in categorie merceologiche: per ciascuna è presente una scheda di dettaglio da compilare.

In fase di inserimento dell'istanza telematica, l'operatore economico dovrà fornire una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti: i documenti da caricare a sistema sono quelli contrassegnati come obbligatori. Qualora nella domanda risultino incomplete o omesse le informazioni obbligatorie, il sistema non consentirà di completare l'iscrizione.

Per l'aggiornamento dei dati, l'operatore economico accede alla propria “Dashboard”, ove potrà visualizzare le proprie schede di iscrizione ed il relativo stato, e mediante la barra dei “Menù” variare, se necessario, le informazioni inserite.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o l'erronea documentazione, oppure per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, infortunio o forza maggiore.

Al corretto completamento delle informazioni sul portale, il fornitore viene classificato in “stato” *Attesa*; come già specificato al par. 3, in seguito alla verifica delle informazioni inserite, entro il termine di 30 giorni la Stazione appaltante potrà procedere alla conferma dell'iscrizione (lo “stato” diviene *Accreditato*) oppure riportare in preiscrizione il fornitore ove ritenga insufficienti le dichiarazioni inserite. Per ogni operazione di cambiamento di stato l'operatore riceverà una comunicazione a mezzo PEC.

L'account ottenuto in sede di iscrizione, consistente nell'email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'accesso, in alternativa, potrà avvenire anche mediante le credenziali SPID o CIE.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modifiche.

ART. 5 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Azienda è consentita senza alcuna limitazione temporale; gli operatori economici mantengono, pertanto, l'iscrizione fino a quando non avvenga apposito provvedimento, motivato, di sospensione o cancellazione da parte della Stazione appaltante

ART. 6 – Cause di rigetto della domanda, sospensione e cancellazione

Non potranno iscriversi all'Albo Fornitori i soggetti per i quali sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o che non possiedono i requisiti di idoneità e capacità specificati al precedente art. 2.

L'istanza di iscrizione verrà inoltre rigettata nel caso in cui venga richiesta per attività che non sono indicate nel certificato del Registro delle Imprese, o presso gli ordini professionali competenti.

L'Azienda ha inoltre facoltà di individuare specifiche segnalazioni (es. inadempimento contrattuale, ritardo, malafede o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, grave negligenza nell'esercizio dell'attività professionale, etc.) al ricorrere delle quali l'efficacia dell'iscrizione all'Albo Fornitori può essere sospesa per un periodo di tempo la cui durata è determinata a discrezione dell'Azienda medesima in base alla gravità.

La cancellazione dall'Albo Fornitori dei soggetti iscritti avverrà a nelle ipotesi di seguito elencate:

- carenza sopravvenuta o falsa dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate mediante verifiche e/o controlli anche a campione;
- mancato aggiornamento della propria iscrizione, da effettuarsi entro dodici mesi dal cambio di stato;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione appaltante nell'esecuzione del contratto;
- richiesta scritta dell'interessato, trasmessa a mezzo PEC.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo Fornitori e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione dall'Albo Fornitori potrà comunque essere attivata dalla Stazione appaltante in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001 da parte dell'operatore economico, anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità del medesimo, oppure a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'operatore economico per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Azienda.

Infine, in base all'art. 3, comma 3, terzo par, dell'All. II.1 al d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante potrà escludere dall'Albo quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nell'arco del biennio.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda tratterà i dati con contenuti personali dell'operatore economico iscritto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003,

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedale-Università Padova. In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" (*General Data Protection Regulation*), approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, i dati raccolti saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per i seguenti scopi: adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile, verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; richiesta di consulenza legale o fiscale; attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici sia su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza: non eccedenza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti: Regione Veneto, competenti Ministeri, Collegio Sindacale, eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'operatore economico può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale.

ART. 8 – Controversie

Ogni controversia tra le parti inerente al e/o derivante dal presente Regolamento è rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Venezia, escluso ogni altro foro ed esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'operatore economico dall'obbligo di proseguire le prestazioni affidate; ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 9 – Pubblicità, entrata in vigore

La formazione dell'Albo Fornitori avviene ai sensi dell'art. 3, All. II.1 del d.lgs. 36/2023, mediante apposito Avviso Pubblico. Sia il Regolamento sia l'Avviso sono pubblicati sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell'ente e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Direttore Generale dell'Azienda.

ART. 10 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche sostanziali della vigente normativa in materia.